



COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

Ufficio del Sindaco

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/042318

Posta certificata protocollodiamante@pec.it

ORDINANZA N. 281 DEL 22 MAGGIO 2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE - SETTORE ALIMENTARE ORTOFRUTTICOLO DEL CAPOLUOGO NELLE GIORNATE DI SABATO A FAR DATA DAL 23 MAGGIO 2020 E NELLA FRAZIONE CIRELLA A FAR DATA DL 28.5.2020.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di mesi sei dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

Visto il D.P.C.M del 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020), in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. z), che disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto "lockdown";

Visto il Decreto Legge del 16.05.2020, n. 33, recante ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

VISTO l'allegato A alla citata ordinanza "Linee guida per le riaperture delle attività Economiche produttive" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.



- *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.*
- *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

Competenze dei Comuni

- *I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*
- *In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovrappollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.*
- *Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*
 - *Corsie mercatali a senso unico;*
 - *Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;*
 - *Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
 - *Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*
 - *Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.*

Misure a carico del titolare di posteggio:

- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
- *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante ad oggetto "Disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, edel D. L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020), in particolare l'allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.05.2020;



mercatale di Via Cesare Consiglio);

2. l'osservanza delle indicazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. 43 del 17.5.2020 – allegato A “*Commercio al dettaglio su aree pubbliche*” (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), in particolare:

- i titolari dei posteggi alimentari non potranno dare avvio alle attività di vendita qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C;
- l'accesso all'area mercatale per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 6:00 e sino alle ore 12:30;
- la distanza tra i posteggi alimentari assegnati è pari a metri 2 (due) e gli interstizi tra i banchi dovranno impedire l'accesso agli utenti;
- gli operatori di mercato dovranno garantire la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature e banchi di vendita preliminarmente all'avvio delle operazioni di vendita;
- i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro, sia in attesa di accedere all'area che all'interno dell'area stessa (fatta eccezione per le persone conviventi e, ingenerale, non soggette al distanziamento interpersonale, sotto la propria responsabilità individuale);
- sono vietati gli assembramenti;
- gli operatori di mercato dovranno raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti, nonché di richiedere supporto per la ricerca dei prodotti;
- è fatto divieto assoluto di avvicinarsi e/o toccare la merce esposta, che dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata dagli avventori;
- ciascun operatore di mercato dovrà garantire la delimitazione dello spazio di vendita frontale con strisce o altri mezzi in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (un) metro;
- per ciascun posteggio è consentita la presenza di non più di 2 (due) addetti alla vendita, che dovranno obbligatoriamente indossare guanti (salvo frequente igienizzazione delle mani) mascherina a copertura di naso e bocca, cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento;
- ciascun operatore di mercato renderà disponibili per i clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta”, quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente da parte della clientela unitamente alle mascherine (che potranno essere non indossate in tutti i casi in cui venga assicurato e garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 – un – metro); i sistemi per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- l'accesso all'area mercatale è consentita ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14 (quattordici), disabili o anziani;
- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale è pari a n. 50 (CINQUANTA), esclusi gli addetti alla vendita ed il personale di controllo, stimata nella misura doppia rispetto ai titolari di concessione e posteggio;
- l'accesso e l'uscita all'area mercatale sarà opportunamente diviso in un settore per l'ingresso ed un settore per l'uscita, con posizionamento di transenne e idonei cartelli, al fine di orientare la clientela nella giusta direzione ed indicante “ingresso” e “uscita” (oltre che informativi sui corretti comportamenti da assumere);
- saranno presenti, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato, nonché per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza individuate, agenti del comando di polizia municipale, coadiuvati da altro personale comunale;

3. il temporaneo riposizionamento del posteggio e spazio assegnato, anche con possibile ampliamento dell'area mercatale, qualora indispensabile a garantire il rispetto della tutela della salute pubblica e del distanziamento interpersonale, compreso il possibile utilizzo di un unico spazio a fronte della titolarità di più posteggi;

4. Per quanto riguarda l'area del mercato di Diamante gli esercenti l'attività di vendita di frutta e verdura dovranno esibire copia dei versamenti effettuati per le aree detenute in concessione nell'area mercatale di Viale Glauco (attualmente chiusa), nonché dovranno effettuare il pagamento di un ticket



di servizio su area mercatale pari ad Euro 5.00 (cinque) per occupazioni fino al mq. 10,00 ed Euro 10.00 (dieci) per occupazioni superiori a mq. 10.00 , mentre per quella di Cirella dovrà essere effettuato il regolare pagamento della prescritta tassa in ossequio al contratto già in essere;

DISPONE

l'eventuale sospensione delle attività di vendita, con conseguente sgombero dell'area mercatale, nel caso di accertato mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale e, in generale, di prevenzione e tutela della salute pubblica prescritte nella presente ordinanza;

Il **Comando di Polizia Municipale** è incaricato circa la vigilanza, sorveglianza ed ottemperanza della presente ordinanza.

I **Responsabili di Polizia Municipale Manutentivo** , ciascuno per quanto di propria competenza, saranno tenuti ad attuare ogni idonea misura logistica, organizzativa e di presidio al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, compresi gli accessi scaglionati per evitare sovraffollamento nell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Alla Questura di Cosenza
 - Alla Polizia Locale
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

In caso di violazione delle disposizioni in materia di contenimento da contagi "Covid-19" troveranno applicazione le sanzioni amministrative di cui al D. L. n. 19/2020 per espresso richiamo di cui all'articolo 2 del D. L. n. 33/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 22 maggio 2020



IL SINDACO
Sen Ernesto Magorno



COMUNE DI DIAMANTE
Aoo aofin02
Prot. N. 8889 del 22/05/2020